

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 19 febbraio 2026, n. 55 [ID A.U. BCT90A2]. **Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico, denominato "Contrada Sparpagliata, Donne Masi e Tostini", della potenza nominale pari a 114 MW, costituito da 19 aerogeneratori, ridotto a 12 aerogeneratori per una potenza di 72 MW, da realizzarsi nei Comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA) oltre a un sistema di accumulo di energia con potenza di 40 MW sito in agro di Erchie (BR) e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), San Pancrazio Salentino (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA).**  
**Proponente: Yellow Energy s.r.l. - C.F. e P. IVA: 03198810735 - Sede Legale: 74020, San Marzano di San Giuseppe (TA), zona industriale lotto n. 31 s.n.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

#### VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (T.U. Ambiente), con particolare riferimento all'art. 27-bis della Parte Seconda – Titolo III;
- la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i., recante "Norme per la pianificazione paesaggistica";
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (RED II);
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001;
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022;
- il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 9;
- la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (RED III);
- il Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, recante la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ed in particolare l'art. 15, comma 2;
- il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" convertito in Legge 15 gennaio 2026, n. 4

#### VISTE

- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 26, recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle

- funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;
- la Legge Regionale 8 novembre 2022, n. 28 e s.m.i., recante “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2010, n. 3029, di approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, di approvazione della Strategia regionale per la parità di genere “Agenda di Genere”;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2022, n. 1901, in materia di procedimento di Autorizzazione Unica e oneri economici;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, recante atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295, in materia di Valutazione di Impatto di Genere (VIG);
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 933, recante l’approvazione delle Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2025, n. 1280, relativa all’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2025, n. 1824, recante indicazioni istruttorie per il bilanciamento tra sviluppo energetico e tutela del patrimonio paesaggistico e agricolo.

**VISTA** la nota pec, acquisita dalla Sezione Transizione Energetica con il prot. n. 8609 dell’1/12/2020, con la quale la Società Yellow Energy s.r.l. – C.F. e P. IVA 03198810735 (di seguito: il Proponente), ha presentato **istanza di Autorizzazione Unica** ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza di 114 MW, costituito da 19 aerogeneratori, da realizzarsi nei Comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA) oltre a un sistema di accumulo di energia con potenza di 40 MW sito in agro di Erchie (BR);

**CONSIDERATO** che l’impianto autorizzabile, a seguito delle ottimizzazioni progettuali e dello stralcio di alcuni aerogeneratori non ritenuti autorizzabili dall’Autorità Procedente, è costituito da 12 aerogeneratori (rispetto ai 19 inizialmente previsti) da realizzarsi nei Comuni di Erchie (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA) per una potenza complessiva di 72 MW, oltre a un sistema di accumulo di energia con potenza di 40 MW sito in agro di Erchie (BR);

**RILEVATO** che, secondo il progetto depositato agli atti, le opere ed infrastrutture connesse saranno realizzate nei Comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), San Pancrazio Salentino (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA) (Cod. rintracciabilità: AU BCT9OA2) ed è, dunque, complessivamente prevista la realizzazione di:

1. n. 12 aerogeneratori per una potenza eolica complessiva di **72 MW**
2. un sistema di accumulo elettrochimico di tipo “Energy Storage System” (ESS) con una capacità complessiva di 160 MWh e una potenza di 40 MW, composto complessivamente da:
  - n. 64 container di energia (Battery Container) equipaggiati con batterie ricaricabili e sistemi di condizionamento;
  - n. 8 container di trasformazione e conversione (PCS Container) da 5140 kVA;
  - n. 2 container di raccolta per i quadri di controllo e i quadri MT;
  - n. 1 container dedicato ai servizi ausiliari (trasformatore MT/BT).

**PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio nonché della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e del vincolo preordinato all’esproprio.

**VISTA** la nota prot. n. 0213016 del 03/05/2024, con la quale questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha avviato il relativo procedimento per l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 7 della L. n.

241/1990 e del D. Lgs. n. 387/2003 ed indetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., le Conferenze di Servizi;

**ACQUISITA** la nota prot. n. 69130 del 12/4/2024 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato che con Delibera del 9/4/2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato al rispetto delle condizioni in esso riportate.

Il testo integrale del provvedimento, corredato dal parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 272 del 10/06/2022, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7532/10898>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/1048822>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/1048824>

**PRESO ATTO** delle determinazioni e pareri resi dalle amministrazioni coinvolte, nei termini previsti dal procedimento, nonché delle prescrizioni e condizioni dalle medesime formulate e quivi confermate;

**VISTA** l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da questa Amministrazione, conclusa con l'apposita relazione del 03/02/2026 a firma del funzionario istruttore E.Q. "Supporto tecnico biometano e FER" Arch. Tommaso Amante, confermata dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**VISTI** gli atti d'Ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n.241/1990, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

**EVIDENZIATO** che l'impianto è autorizzabile alla luce dei pareri favorevoli espressi ed in particolare dell'esito della procedura ambientale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09/04/2024 (già nota MASE prot. n. 69130 del 12/04/2024);

**DATO ATTO** che con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

**SI RITIENE**, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex D. Lgs. n. 387/2003, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

**Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)**

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta: Neutro.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm. ii, rilasciata, *ex lege*, su istanza di parte.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

- sulla base delle risultanze istruttorie;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n.190/2012.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**ART. 1**

1. **La Yellow Energy s.r.l.**, avente sede legale in Zona Industriale LOTTO N. 31 S.N. - 74020 - San Marzano di San Giuseppe (TA), Codice Fiscale e P. Iva: 03198810735, è **autorizzata**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza nominale pari a 72 MW, costituito da 12 aerogeneratori da realizzarsi nei Comuni di Erchie (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA) oltre a un sistema di accumulo di energia con potenza di 40 MW sito in agro di Erchie (BR), e delle relative opere per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente (Cod. rintracciabilità AU BCT9OA2), che saranno realizzate nei Comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), San Pancrazio Salentino (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA), in quanto infrastrutture indispensabili al funzionamento dello stesso in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati nella relazione istruttoria, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.
2. La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alle conferenze di servizi convocate nell'ambito del presente procedimento. È fatto obbligo al proponente di provvedere all'aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss. con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del citato T.U. Espropri.
4. La Yellow Energy s.r.l. è autorizzata a richiedere, al competente Ufficio regionale, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto.
5. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
6. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

7. Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente provvedimento rientrano le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28/2022 e s.m.i., richiamate in atti del procedimento.
8. La presente Autorizzazione Unica non potrà in alcun modo ricomprendere titoli settoriali sottaciuti dall'istante, anche se non rilevati nel corso dei lavori conferenziali dagli enti che ne esercitano le rispettive competenze, e non potrà dispiegare piena efficacia giuridica qualora sia accertata tale mancanza per responsabilità del proponente.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
10. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

## **ART. 2**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Qualora le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso, fermi restando i termini di cui all'articolo seguente

Il presente titolo può coprire, su richiesta, tutto il periodo di eventuale incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, fino a venti anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori e sia stata resa nota la data di entrata in esercizio commerciale.

## **ART. 3**

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, subordinatamente al rispetto delle tempistiche e degli adempimenti contenuti nelle condizioni ambientali indicate nel provvedimento di compatibilità ambientale in atti; il termine per l'ultimazione dei lavori è di 3 (tre) anni dall'inizio degli stessi salvo proroga, ai sensi della normativa vigente, concedibile, previa istruttoria, su istanza motivata da parte della società autorizzata. Decorsi i termini anzidetti, la presente autorizzazione perde efficacia.

I lavori di costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse dovranno comunque concludersi entro la durata dell'efficacia del Decreto Direttoriale MASE - Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09/04/2024 (DPCM prot MASE\_2024-0069130 già nota MASE prot. n. 69130 del 12/04/2024) relativo alla pratica individuata da ID\_VIP 5451, di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, fatta salva la facoltà di proroga del MASE, su istanza del soggetto autorizzato.

Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.

Entro sei mesi dal completamento dell'impianto, dovrà essere trasmesso il collaudo, redatto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, da ingegnere abilitato, iscritto all'ordine da almeno dieci anni, e comunque estraneo alla progettazione, direzione ed esecuzione lavori dell'opera collaudabile, il quale dovrà attestare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto definitivo.

## **ART. 4**

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto:

- a. il mancato rispetto del termine di inizio lavori o del termine finale di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- b. inosservanza delle condizioni e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- c. il mancato rispetto dell'esecuzione delle misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- d. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- e. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

#### **ART. 5**

Entro il termine 180 (centottanta) giorni dalla Comunicazione di Inizio Lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica:

- a. dichiarazioni congiunte di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii., secondo le modalità esplicitate nel successivo comma 4;
- b. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata da rilasciarsi a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico – nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 – paragrafo 13.1, lettera j;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 100,00, salvo diverso importo quantificato in seno alla Conferenza di Servizi, per ogni kW di potenza elettrica autorizzata, da rilasciarsi a favore del Comune interessato dall'intervento, nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 paragrafo 13.1, lettera j;

#### **ART. 6**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia compete al Comune.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

#### **ART. 7**

La Società, gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nonché eventuali subentranti per volturazione, ferme restando le prescrizioni e le condizioni ambientali, paesaggistiche e territoriali contenute nei pareri endoprocedimentali sopra richiamati nonché nei pareri allegati alla Relazione Istruttoria, che si intendono qui integralmente recepite, ai fini della piena efficacia e l'esecutività della presente Autorizzazione Unica, sono tenuti:

1. a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
2. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
3. a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
4. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica

- su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
5. a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
  6. a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
  7. a effettuare il monitoraggio degli effetti ambientali ove richiesto;
  8. varianti: qualsiasi modifica al progetto approvato (inclusi spostamenti di cavidotti o cabine richiesti in fase esecutiva da Enti terzi o sottoservizi) dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione di questa Sezione per la verifica di assoggettabilità a nuova autorizzazione o a procedura semplificata; L'accogliibilità di eventuali varianti resta comunque subordinata alla necessità che la produzione di energia rinnovabile resti finalizzabile agli obiettivi regionali di cui alla "Tabella 1" di cui all' Allegato C-BIS del D.Lgs. 190/2024 modificato da Decreto Legge 21 novembre 2025, n. 175 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4), già Tabella A allegata all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 21 giugno 2024 ;
  9. Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo: in fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta una relazione dettagliata sulle terre e rocce da scavo, con indicazione delle modalità di gestione, delle volumetrie stimate e della destinazione finale del materiale (smaltimento in discarica e/o recupero). Dovrà inoltre essere redatto un piano di indagine ai sensi del DPR 120/2017, con indicazione puntuale delle modalità e dei punti di campionamento, allegando i relativi certificati di prova rilasciati da laboratorio autorizzato. Si precisa inoltre che qualora durante le operazioni di scavo si rinvenissero terre o materiali potenzialmente contaminati, le lavorazioni interessate dovranno essere immediatamente sospese e si dovrà procedere agli adempimenti di caratterizzazione e, se necessario, bonifica, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti.
  10. a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
  11. a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;
  12. a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 25/2012;
  13. al rispetto della disciplina concernente il divieto di pantouflage ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

#### ART. 8

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità dei Soggetti titolari, nonché in piena salvaguardia ed impregiudicatezza dei diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente ai Soggetti titolari della presente

autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### ART. 9

**1. Presupposto e perimetro dell'autorizzazione:** la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, disposta con il presente provvedimento, costituisce presupposto per la deroga ai divieti di cui alla L. n. 144/1951 e al D. Lgt. n. 475/1945 esclusivamente per le superfici strettamente necessarie alla realizzazione del layout definitivo approvato, costituito da n. 12 aerogeneratori (ER02, ER03, ER05, ER06, ER08, ER09, ER11, ER13, ER14, ER16, ER17, ER18) e relative opere connesse. È fatto espresso divieto di estendere l'efficacia del titolo all'espianto alle aree o alle opere stralciate in sede istruttoria (aerogeneratori ER01, ER04, ER07, ER10, ER12, ER15 ed ER19), nonché di applicare qualsivoglia automatismo autorizzativo per varianti o modifiche localizzative post-AU che comportino il coinvolgimento di ulteriori esemplari arborei non censiti nel progetto approvato.

**2. Adempimenti Esecutivi e Misure di Mitigazione:** l'esecuzione delle operazioni di espianto è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni vincolanti:

- Minimizzazione in fase esecutiva: in ottemperanza alla condizione n. 4 del Parere CTVA n. 272/2022, il Proponente dovrà redigere il progetto esecutivo, in particolare per la viabilità e i cavidotti, privilegiando tracciati esistenti e soluzioni tecniche che riducano al minimo indispensabile il numero di abbattimenti, anche discostandosi dai margini massimi di occupazione ove tecnicamente possibile.
- Titolo abilitativo specifico: prima dell'avvio dei lavori, il Proponente dovrà acquisire l'autorizzazione formale alle operazioni di espianto/trapianto dai competenti Servizi Territoriali dell'Agricoltura (Brindisi e Taranto), presentando una planimetria di dettaglio asseverata che attesti la stretta coincidenza tra gli alberi da rimuovere e l'ingombro fisico delle opere autorizzate.
- Gestione Agronomica: è fatto obbligo di attuare il "Piano di gestione degli alberi di ulivo" prescritto in sede di V.I.A., garantendo il reimpianto, ove previsto, mediante l'utilizzo esclusivo di specie o *cultivar* accertate come resistenti alla *Xylella fastidiosa* (es. Leccino o FS-17), nel rispetto delle prescrizioni fitosanitarie regionali vigenti.

#### ART. 10

Il presente provvedimento è reso ai sensi della normativa vigente *ratione temporis* per procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 190/2024.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

#### ART. 11

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti che precedono o venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti.

#### ART. 12

Il presente provvedimento adottato e sottoscritto con modalità digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, composto da n. 13 (tredici) facciate e da un Allegato composto da n. 320 (trecentoventi) facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sull'Albo Telematico, ovvero:
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sul B.U.R.P.;
- sarà trasmesso a tutti i soggetti indicati al punto 20 dell'allegata Relazione Istruttoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
Relazione istruttoria BCT9OA2 YELLOW ENERGY_def_stampa-rev-1_signed_signed.pdf - 23c84dc959738c683e86133def3095908ca693c43099a21ad13667a681d747aa
Allegati Relazione Istruttoria.pdf - e38da026d6aa9b72bd137bf30e07fe420398f759811119f7ada4f7041e8105be

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00056

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.  
Tommaso Amante

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.

Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace